SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 13 GIUGNO 1951

(50ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modificazione alla data del riassorbimento dell'aumento d'organico del Corpo degli agenti di custodia previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 » **(N. 1567)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

VARRIALE, *relatore* . . . . . *Pag.* 492

« Applicazione al personale della Magistratura dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488 » **(N. 1686-*Urgenza*)**:

ROMANO Antonio, *relatore* 492

(Seguito della discussione)

« Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » **(N. 1297)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

SPALLINO, *relatore* . . . . . 494 e *passim*
TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . 494 e *passim*
DE PIETRO . . . . . *Pag.* 496 e *passim*
ROMANO Antonio 500, 501, 508
PICCHIOTTI 500, 505, 508
CONCI 500, 509
VARRIALE 501
MUSOLINO 501, 502
AZARA 501, 509, 511
BO 502, 504, 508
ADINOLFI 504
MASTINO 509
NOBILI 511
PRESIDENTE 512

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Allegato, Azara, Berlinguer, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, De Pietro, Elia, Gavina, Gonzales, Gramegna, Italia, Magliano, Mastino, Merlin Umberto, Musolino, Nobili, Persico, Picchiotti, Romano Antonio, Ruini, Spallino, Varriale e Zelioli.

È altresì presente l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

BERLINGUER, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazione alla data del riassorbimento dell'aumento d'organico del Corpo degli agenti di custodia previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 » (N. 1657) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione alla data del riassorbimento dell'au-

mento d'organico del Corpo degli agenti di custodia previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Il riassorbimento graduale degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, inizierà anzichè l'8 settembre 1950, il 31 maggio 1952.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varriale.

VARRIALE, *relatore*. Onorevoli colleghi, per sopperire alle accresciute esigenze di servizio, in conseguenza del progressivo aumento di detenuti, accentuatosi nell'immediato dopoguerra, l'organico degli agenti di custodia, fissato dal Regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, tabella *A*, in 8.350 unità, fu aumentato di altre 1.750 unità con il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e di ulteriori 2.787 unità con successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, portandosi così l'organico a 12.887 tra agenti e sottufficiali.

Con tali decreti legislativi si stabilì, in previsione di un ritorno alla normalizzazione delle condizioni generali del Paese, il graduale riassorbimento dei cennati aumenti del personale a datare dal sesto anno in cui furono rispettivamente disposti. Purtroppo, però, non solo tale previsione non si è attuata, ma è andato aumentando il numero dei detenuti, donde la necessità di modificare la data di inizio del primo riassorbimento, data che, ai sensi dell'articolo 3 del cennato decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, sarebbe dell'8 settembre 1950.

A ciò provvede il disegno di legge in esame, presentato alla Camera dei deputati nella seduta dell'8 marzo 1951 dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro del tesoro, inteso a spostare la detta data al 31 maggio 1952. La terza Commissione della Camera ha approvato in sede deliberante tale disegno di legge. Io mi onoro proporre alla Commissione pari approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge in esame, del quale ho già dato lettura.

Chi l'approva e pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Applicazione al personale della Magistratura dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488 » (N. 1686-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicazione al personale della Magistratura dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488 ».

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Per stabilire l'anzianità dei magistrati, ai fini dei concorsi e degli scrutini per la promozione a consigliere di Corte di appello e gradi equiparati, non si tiene conto dell'anticipo nella promozione al grado ottavo ottenuta a norma dell'articolo 139, primo comma, prima parte, del regio decreto 3 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario e dell'articolo 1 del regio decreto 18 marzo 1943, n. 200.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Romano Antonio.

ROMANO ANTONIO, *relatore*. Onorevoli colleghi, con il regio decreto-legge del 21 agosto 1937, n. 1542, che prevedeva provvedimenti per l'incremento demografico, vennero disposte agevolazioni a favore degli impiegati dello Stato e di altri enti pubblici, tenendo conto dello stato di coniugato (o vedovo) e del numero dei figli.

Nel citato regio decreto-legge venne introdotto, con la legge del 3 gennaio 1939, n. 1, l'articolo 24-*bis*, col quale si statuì che il periodo massimo di anzianità stabilito per il

conferimento della promozione al grado VIII era ridotto di un anno per i coniugati o vedovi con un figlio e di due anni per i coniugati o vedovi con almeno due figli; a questa disposizione si diede efficacia retroattiva con regio decreto 18 marzo 1943, n. 200.

Numerosi magistrati si avvantaggiarono delle citate disposizioni, conseguendo in anticipo la promozione al grado VIII, in relazione al quale viene computata la anzianità di giudice, giacchè l'avanzamento ai gradi VII e VI non costituisce promozione, ma semplice progressione economica.

Ne è derivato che i magistrati avvantaggiatisi dei benefici demografici sono venuti a collocarsi nella graduatoria prima dei colleghi dello stesso concorso, che li precedevano, ed anche prima dei colleghi provenienti da concorsi anteriori.

Con l'abrogazione delle disposizioni, che attribuivano vantaggi di carriera al personale statale coniugato con prole, due furono le preoccupazioni del legislatore: *a*) mantenere ferme le promozioni conferite in anticipo per beneficio demografico; *b*) escludere per l'avvenire gli ulteriori effetti dei benefici, ritardando il successivo avanzamento nei gradi del personale, che ha fruito di benefici demografici, di quel tanto necessario a ripristinare la situazione originaria.

Infatti, con l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 311, si stabilì che coloro i quali abbiano conseguito promozioni con anticipo «non possono essere scrutinati per la promozione al grado superiore a quello che attualmente rivestono, prima che abbiano raggiunto l'anzianità necessaria per la promovibilità al medesimo grado coloro che originariamente li precedevano nei ruoli di anzianità, con maggiore o pari anzianità di servizio utile per l'ammissione agli esami, concorso o scrutini predetti».

Con l'articolo 6 del decreto legislativo del 12 dicembre 1947, n. 1488, si stabilì che «i vincitori di concorso, che abbiano usufruito dell'abbreviazione del periodo di anzianità per la promozione al grado VIII di gruppo *A* sono sospesi dagli scrutini, ai sensi e agli effetti del primo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, fino a quando non abbiano l'anzianità per la promozione al grado superiore a quello da essi rivestito coloro i quali originariamente li precedevano nel ruolo con maggiore o pari anzianità e che abbiano superato il primo concorso al quale detti vincitori avrebbero potuto partecipare senza abbreviazioni di anzianità».

Ciò premesso, non può dubitarsi che le norme del decreto legislativo luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 301, e del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, siano applicabili anche al personale della Magistratura, che ha ordinamento autonomo.

Invero il primo dei citati decreti prevede l'espressa estensione agli ordinamenti autonomi; l'articolo 15 del decreto legislativo del 1947 stabilisce che, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri della grazia e giustizia e per il tesoro e con gli altri ministri direttamente interessati, saranno emanate le norme che si rendessero necessarie per adeguare le disposizioni del decreto medesimo alle altre che regolano la carriera del personale delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

Le citate norme abrogative non hanno ricevuto la completa applicazione per il personale della magistratura in quanto il sistema per essere promosso al grado V (consigliere di Corte di appello) è diverso da quello vigente per le altre Amministrazioni.

Mentre per queste le promozioni si effettuano per merito comparativo mediante scrutini, l'ordinamento giudiziario stabilisce che al grado di consigliere di Corte di appello si può pervenire col concorso, cui possono partecipare i giudici con 16 anni di anzianità, o per scrutinio, al quale possono prendere parte i giudici ed i sostituti secondo l'anzianità stabilita non in base alla permanenza nell'ultimo grado, ma in base al posto occupato nella graduatoria (articolo 163 dell'ordinamento giudiziario).

Quindi, mantenendo immutata l'attuale graduatoria, l'anticipata promozione al grado VIII si rifletterebbe sugli scrutini ed anche sui concorsi.

I magistrati avvantaggiatisi dei benefici demografici, partecipando agli scrutini, potrebbero raggiungere la promozione in appello con anticipo, anche prima di aver compiuto il sedicesimo anno di anzianità, requisito ri-

chiesto per la partecipazione al concorso. Inconveniente consimile si verificherebbe nei concorsi, giacchè nel caso di parità di punti e in mancanza dei titoli preferenziali è presa in considerazione la maggiore anzianità (articolo 159 ultimo comma dell'ordinamento giudiziario).

Si impone, quindi, l'adeguamento al sistema dell'ordinamento giudiziario vigente delle norme contenute nei decreti legislativi concernenti l'abrogazione dei benefici demografici, eliminando qualsiasi dubbio circa l'applicazione di detti provvedimenti al personale della magistratura. A detto adeguamento mira il disegno di legge proposto dall'onorevole Ministro di grazia e giustizia, che non apporta alcun onere finanziario e che merita l'approvazione della Commissione per le considerazioni innanzi esposte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge in esame del quale ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (N. 1297) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che dobbiamo riprendere l'esame del disegno di legge dall'articolo 126, di cui do lettura:

Art. 126

Gli ufficiali giudiziari addetti ad uffici della stessa sede, esclusa la Corte di cassazione, devono mettere in comunione e ripartire fra loro in quote eguali i proventi e la percentuale di cui al precedente articolo 125.

A tal fine, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello, o, nelle città che non siano sede di Corte di appello, all'ufficiale giudiziario dirigente del tribunale, nei primi cinque giorni di ogni mese, lo stato dei proventi, distinti per voci, riscossi nel mese precedente, detratte le spese nella misura del dieci per cento calcolato sull'ammontare dei proventi stessi e tenendo eventualmente conto del disposto di cui al secondo comma del successivo articolo 153. Egli comunica inoltre allo stesso dirigente, non appena gli sia pervenuto l'ammontare della percentuale di cui al precedente articolo 122, l'importo della percentuale stessa, al netto del dieci per cento per le spese, e delle somme eventualmente dovute agli aiutanti ufficiali giudiziari a norma del predetto articolo 123, primo comma, n. 2.

L'ufficiale giudiziario dirigente della corte o del tribunale determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto e di conguaglio fra i diversi uffici, comprendendo tra i partecipanti al riparto anche gli assenti per regolare congedo.

Delle operazioni di riparto è redatto verbale che viene comunicato senza indugio agli interessati, i quali hanno il diritto di proporre reclamo con ricorso al primo presidente della Corte di appello o, rispettivamente, al presidente del tribunale, non oltre il decimo giorno dal deposito del verbale nella cancelleria del l'ufficio al quale è addetto il funzionario ripartitore.

SPALLINO, *relatore*. Vi è qualche osservazione, avanzata dallo stesso Ministero, nel primo comma di questo articolo, che recita: « Gli ufficiali giudiziari addetti ad uffici della stessa sede, esclusa la Corte di cassazione, devono mettere in comunione e ripartire fra loro in quote uguali i proventi e la percentuale di cui al precedente articolo 125 ».

Non si capisce il motivo dell'esclusione degli ufficiali giudiziari addetti alla cassazione dalla comunione dei proventi.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La ragione della esclusione è nel fatto che, originariamente, il diritto di chiamata era riservato soltanto agli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione; viceversa lo abbiamo esteso, con una certa graduazione, a tutti gli ufficiali giudiziari. Cade pertanto il

fondamento di questa esclusione e propongo un emendamento soppressivo delle parole; « esclusa la Corte di cassazione » al 1° comma.

SPALLINO, *relatore*. Nel disegno di legge, si parla sempre genericamente di uffici giudiziari, mentre ora al primo comma dell'articolo 126 si trovano le parole: « della stessa sede » Chiedo all'onorevole Tosato di precisarne il significato.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quando, in una stessa sede, ci sono più uffici giudiziari con più ufficiali giudiziari dirigenti, la Cassa unica opera nell'àmbito della sede.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento – proposto dall'onorevole Tosato al primo comma dell'articolo 126 – delle parole: « esclusa la Corte di cassazione ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'articolo 126 nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

All'articolo 127 non sono stati proposti emendamenti. Ne do lettura:

Art. 127.

Nelle sedi ove esiste un solo ufficio la ripartizione fra gli ufficiali giudiziari viene effettuata dal dirigente secondo le norme contenute nel precedente articolo 126, in quanto applicabili; ma l'eventuale reclamo contro le operazioni del riparto è proposto al capo dell'ufficio stesso.

(*È approvato*).

Sezione III. — *Indennità integrativa.*

Art. 128.

Agli ufficiali giudiziari che mediante la percezione dei proventi di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del precedente articolo 108, al netto del dieci per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, nonchè della tassa di cui al successivo articolo 139, non vengano a conseguire annualmente un importo pari all'ammontare dello stipendio iniziale annesso al grado XI dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete, a carico dell'erario, una indennità integrativa fino a raggiungere tali limiti.

L'importo dell'indennità di cui al precedente comma è suscettibile — sentita la Commissione di vigilanza e disciplina — di aumenti periodici uguali per limite, numero e durata a quelli stabiliti per gli stipendi dei gradi IX e VIII dell'ordinamento gerarchico statale.

Agli effetti dell'indennità integrativa, è attribuito, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del primo presidente della Corte, sentito il pubblico ministero, agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, il diritto dell'abbreviazione ed al riconoscimento anticipato della anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati civili dello Stato.

SPALLINO, *relatore*. Il sindacato degli ufficiali giudiziari chiede di aumentare i limiti entro i quali sussiste il diritto all'indennità integrativa di cui al presente articolo, sostenendo altresì che il testo approvato dalla Camera dei deputati non è perfettamente aderente alle intenzioni del legislatore. Sorvolando su quest'ultimo rilievo, ritengo che effettivamente l'equiparazione al grado undecimo sminuisca la personalità dell'ufficiale giudiziario, per cui proporrei di portare tale equiparazione al grado nono, sostituendo nel primo comma dell'articolo 128 alle parole « al grado undicesimo dell'ordinamento gerarchico, ecc. » le altre « al grado nono dell'ordinamento gerarchico, ecc. ».

La categoria degli ufficiali giudiziari propone inoltre, tramite il proprio sindacato, il seguente nuovo testo del secondo comma dell'articolo 128: « l'importo dell'indennità di cui al precedente comma è suscettibile – sentita la Commissione di vigilanza e disciplina – di aumenti periodici non superiori per limite, numero e durata allo stipendio degli impiegati civili dello Stato di grado nono ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il progetto originario prevedeva un indennità integrativa da riferirsi allo stipendio iniziale del grado undecimo, e pre-

vedeva inoltre la possibilità di aumenti periodici di questa indennità fino al raggiungimento dello stipendio dei gradi decimo e nono. La Commissione legislativa della Camera dei deputati ha mantenuto fermo il riferimento iniziale al grado undecimo ed ha aumentato invece la possibilità dell'aumento elevando il riferimento ai gradi nono e ottavo. C'è innanzi tutto da osservare che si passa dal grado undecimo direttamente ai gradi nono e ottavo senza parlare del grado decimo: è questa una lacuna che va corretta.

Relativamente alla proposta fatta dal relatore a nome del Comitato che ha esaminato questo disegno di legge, debbo dichiarare che su questo punto noi ci troviamo di fronte alla resistenza del Tesoro, il quale sostiene che, nei confronti dei vari funzionari, o comunque di esercenti pubbliche funzioni che usufruiscono di indennità integrative, è necessario mantenere una certa armonia di rapporti. Sembra invece che, spostando il riferimento per l'indennità integrativa agli ufficiali giudiziari dal grado undecimo al grado nono, si verifichi un salto troppo forte che importerebbe una serie di conseguenze e di nuove questioni nei confronti dei cancellieri e di numerosi altri funzionari dello Stato che si trovano in situazioni analoghe sotto molti aspetti. Per questa ragione il Tesoro, al quale il nostro Ministero, rendendosi conto dei motivi di carattere generale che lo ispirano, si associa, insiste perchè sia mantenuto il riferimento iniziale al grado undecimo. Il Ministero propone inoltre, per ragioni di euritmia legislativa, di portare la possibilità di aumento dell'indennità integrativa fino ai gradi decimo e nono, al fine di evitare evidenti scompensazioni.

Pertanto proponiamo di lasciar fermo il primo comma e di sostituire il secondo comma dell'articolo 128 con il seguente:

« L'importo dell'indennità di cui al precedente comma è suscettibile – sentita la Commissione di vigilanza e disciplina, di aumenti periodici uguali per limite, numero e durata a quelli stabiliti per gli stipendi dei gradi X e IX gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico statale ».

SPALLINO, *relatore*. Di fronte alle eccezioni del Tesoro, non insisto nell'emendamento da me proposto e aderisco invece a quello dello onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 128.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma nel testo proposto dall'onorevole Sottosegretario.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

DE PIETRO. Propongo al terzo comma il seguente nuovo testo che, lasciando salva la sostanza, ne migliora, a mio avviso, notevolmente la forma:

« Il diritto di abbreviazione e il riconoscimento anticipato dell'anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati civili dello Stato, è attribuito, agli effetti dell'indennità integrativa, agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del primo presidente della Corte, sentito il pubblico ministero ».

SPALLINO, *relatore*. Aderisco a questo emendamento formale.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il nuovo testo del terzo comma dell'articolo 128.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 128 nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 129.

Per la liquidazione dell'indennità integrativa l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi sette giorni di ogni mese, presenta al capo dell'ufficio la richiesta dell'ammontare delle indennità integrative, corredata dello stato relativo ai proventi percepiti nel mese precedente, nel quale deve essere tenuto distinto l'ammontare dei diritti fissi per le notificazioni postali e quello degli altri proventi, e, se del caso, del verbale del riparto.

Il capo dell'ufficio, controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri, ed accertatosi della regolare tenuta dei medesimi, appone su questi ultimi, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, la propria firma munita dell'impronta del sigillo dell'ufficio, ed il proprio visto, per conformità sullo stato.

I dati risultati dallo stato sono, a cura del cancelliere, trascritti in un « registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari » conforme al modulo prescritto dal Ministero di grazia e giustizia, e quindi i presidenti dei collegi ed i pretori, in base alle risultanze del registro e dello stato dei proventi, nonchè dello stato prescritto dall'articolo 132, e avuto riguardo all'anzianità di servizio degli aventi diritto, procedono alla liquidazione delle indennità integrative eventualmente dovute a ciascuno, tenendo conto anche delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti. Ne rilasciano quindi mandato di pagamento entro cinque giorni dalla presentazione dello stato di cui al primo comma.

In caso di trasferimento o di applicazione, l'indennità viene liquidata per l'intero mese dal presidente o dal pretore dell'ufficio ove l'ufficiale giudiziario è stato trasferito o applicato, previa richiesta, all'ufficio dal quale l'ufficiale giudiziario proviene, degli occorrenti dati calcolabili ai fini della liquidazione.

Quando la indennità sia conceduta, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei proventi dei mesi successivi, in guisa che sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno solare l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto il minimo dei proventi garantito, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso di eccedenza del pagamento della indennità, può ritenersi la somma, data in eccedenza, anche nel successivo anno solare.

(*È approvato*).

Art. 130.

Qualora l'ufficiale giudiziario presti contemraneo servizio in più uffici, in ciascuno di essi viene compilato lo stato dei proventi riscossi, in conformità del precedente articolo 129, e viene presentato al rispettivo capo dell'ufficio; ma, ai fini della indennità integrativa, si tiene conto soltanto dello stato dal quale risulti maggiore la cifra dei proventi riscossi.

Nel caso di cui al precedente comma, la liquidazione della indennità e la emissione del mandato di pagamento, previa richiesta degli occorrenti dati agli altri uffici, spettano al capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è assegnato in pianta, se questi continui a prestarvi servizio, e spettano in ogni altra ipotesi al capo del primo ufficio cui l'ufficiale giudiziario è stato destinato in applicazione.

(*È approvato*).

Art. 131.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, i pretori trasmettono al presidente del tribunale un elenco nominativo degli ufficiali giudiziari ai quali nell'anno precedente siano state concesse indennità integrative, segnando per ciascuno, la somma complessivamente liquidata nell'anno. In base a tali elenchi, i presidenti dei tribunali fanno compilare uno stato nominativo riassuntivo per gli ufficiali giudiziari del proprio circondario, compresi quelli addetti al tribunale, e lo trasmettono al primo presidente della Corte di appello, il quale, a sua volta, fa compilare un analogo stato riassuntivo degli ufficiali giudiziari del distretto, e lo invia al Ministero non oltre il 28 febbraio.

Nello stesso termine il primo presidente della Corte di cassazione, trasmette al Ministero l'elenco degli ufficiali giudiziari dipendenti ai quali siano state concesse indennità integrative nell'anno precedente.

(*È approvato*).

Art. 132.

Presso ogni cancelleria deve essere conservato uno stato della carriera di ciascun ufficiale giudiziario addetto all'ufficio.

Non appena si verifichino variazioni di carriera, il Ministero di grazia e giustizia ed i primi presidenti delle Corti di appello ne dànno di volta in volta notizia agli uffici interessati. Le variazioni devono essere annotate nello stato a cura del cancelliere capo.

In caso di trasferimento o di applicazione ad altro ufficio, lo stato di carriera dell'uffi

ciale giudiziario trasferito o applicato è immediatamente trasmesso alla cancelleria dell'ufficio al quale questi sia stato destinato.

(*È approvato*).

Art. 133.

Ai mandati per il pagamento delle indennità integrative è applicabile la prescrizione biennale stabilita dall'articolo 380 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(*È approvato*).

Sezione IV. — *Richiesta delle parti - Depositi.*

Art. 134.

Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennità di trasferta, e devono altresì effettuare un congruo deposito per le eventuali spese degli atti esecutivi o della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile.

(*È approvato*).

Art. 135.

Per gli atti in materia civile ed amministrativa a richiesta del pubblico ministero o di una Amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario soltanto la indennità di trasferta o le spese postali, se la notificazione avviene col mezzo della posta. I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario sono prenotati a debito.

I diritti e la indennità di trasferta per atti compiuti nell'interesse dello Stato e che l'ufficiale giudiziario è tenuto ad eseguire gratuitamente sono tuttavia ripetibili a carico dei privati che siano condannati alle spese del giudizio.

La disposizione di cui al primo comma vale anche per la notificazione di atti su richiesta delle autorità estere.

(*È approvato*).

Art. 136.

I diritti e le indennità di trasferta spettanti in materia penale all'ufficiale giudiziario sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termine dell'articolo 419 del Codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento.

Nessuna anticipazione è dovuta dallo Stato, tranne nel caso previsto dal precedente articolo 135.

(*È approvato*).

Art. 137.

I diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti locali debbono in ogni caso essere anticipati rispettivamente dai Comuni e dalle Provincie nel cui interesse gli atti si compiono.

Le parti private devono effettuare in cancelleria congruo deposito per l'anticipo delle spese previste dall'articolo 419 del Codice di procedura penale.

(*È approvato*).

Art. 138.

Qualora non siasi verificata la ipotesi prevista dagli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile, in base ai quali fu eseguito il deposito a norma del precedente articolo 134, l'ufficiale giudiziario deve far risultare nel registro di cui al numero 6 dell'articolo 100 l'importo della somma restituita, la data della restituzione e la firma per quietanza del ricevente.

La somma di cui non è stata chiesta la restituzione nel momento del ritiro dell'atto originale o nel termine di un mese da esso è versata in deposito fruttifero intestato all'ufficiale giudiziario, o dove esiste, al dirigente, nell'ufficio postale del luogo e, trascorsi sei mesi dalla data del deposito è devoluta allo Stato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al deposito per le spese degli atti esecutivi: ma il versamento in deposito fruttifero si effettua nel termine di un mese dal giorno dell'esecuzione dell'atto.

Al secondo comma di questo articolo il relatore propone di sostituire alle parole: « o nel termine di un mese » le altre: « o nel termine di tre mesi ».

Metto in votazione tale emendamento al secondo comma.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 138 nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE.

Art. 139.

Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del dieci per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta per gli atti o per commissioni da loro compiuti.

Eguale tassa è dovuta dalle parti sugli stessi diritti ed indennità, in aggiunta alla tassa di quietanza.

La tassa del dieci per cento di cui ai precedenti commi è corrisposta nei modi e con le sanzioni in vigore per le tasse di quietanza, mediante applicazione di marche del valore corrispondente, da farsi a cura degli ufficiali giudiziari sull'originale degli atti notificati od eseguiti.

Nel caso di atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale, l'ufficiale giudiziario rilascia ricevuta alle parti, applicando sulla stessa le marche corrispondenti alla tassa del dieci per cento. Nel caso di tassa relativa ai diritti di chiamata di causa, l'applicazione di marche è fatta sulla madre dell'apposito bollettario.

Le frazioni di lira, agli effetti della tassa, sono calcolate per unità.

L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, è soggetto, salva l'azione penale, alla ammenda disciplinare.

Sulla percentuale spettante agli ufficiali giudiziari a norma del precedente articolo 107, n. 2, al netto del terzo spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari, è dovuta una tassa del dieci per cento a favore dello Stato, che viene trattenuta dal procuratore del registro all'atto del pagamento della percentuale medesima.

(*È approvato*).

Art. 140

Quando l'ammontare mensile dei proventi computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi medesimi, e della tassa di cui al precedente articolo 139, superi l'importo mensile dello stipendio massimo annesso al grado VIII dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il cinquanta per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda detto importo ma non l'importo mensile dello stipendio massimo annesso al grado VII del predetto ordinamento ed il settanta per cento della parte eccedente quest'ultimo importo.

Ai fini del versamento delle sopratasse di cui al precedente comma, l'ufficiale giudiziario o il funzionario ripartitore trasmette all'ufficio del registro, nei primi sette giorni di ogni mese, un prospetto riassuntivo dei totali distinti per voci, dei proventi segnati nel mese precedente nei registri, corredate, se del caso, del verbale di riparto. Il prospetto è vistato dal capo dell'ufficio al quale sono addetti i singoli ufficiali giudiziari e contiene l'indicazione della rata che ciascun funzionario deve eventualmente versare all'ufficio del registro.

Il versamento della rata deve essere eseguito nei primi dieci giorni di ogni mese.

SPALLINO, *relatore*. Il sindacato degli ufficiali giudiziari propone la soppressione degli articoli 140, 141, 142, 143 e 144, sostenendo in un lungo promemoria, la cui lettura risparmio alla Commissione, che il sistema di devo-

luzione allo Stato, introdotto dalla legge 22 dicembre 1932 e qui mantenuto con le medesime alte percentuali, è eccessivamente oneroso. Il relatore è contrario alla soppressione di questo e dei successivi articoli anche per il motivo che gli ufficiali giudiziari continuano a sostenere che il rapporto di cui trattasi è un rapporto di diritto privato, mentre ciò non è esatto.

ROMANO ANTONIO. Premetto che io riferisco quanto mi è stato detto ieri da alcuni ufficiali giudiziari. Essi rilevavano che la legge del 2 dicembre 1942 era stata emessa in considerazione del fatto che a quell'epoca numerosi ufficiali giudiziari, specialmente tra coloro che svolgevano la propria attività nei grandi centri, si arricchivano notevolmente e pertanto si rendeva necessario un intervento dello Stato per obbligarli a una devoluzione dei loro proventi pari al 70 per cento dei medesimi. Si osserva però che questo inconveniente, che fu il motivo determinante della legge del 1932, oggi non sussiste più, per cui se ne chiederebbe la soppressione. In linea subordinata, qualora non si potesse addivenire ad una radicale abrogazione della norma, il Sindacato della categoria chiederebbe la fissazione di una percentuale unica del 30 per cento.

Io ritengo che, giusta la proposta su esposta, bisognerebbe tener presenti gli articoli 126 e 139 del presente ordinamento, i quali prendono già in qualche modo in esame i motivi determinanti della legge 1932 ed escluderebbero gli incovenienti che quella legge tendeva ad eliminare.

Formulo a tal fine il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 140:

« Quando l'ammontare mensile dei proventi computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del 10 per cento per le spese, calcolati sull'ammontare complessivo dei proventi medesimi, e della tassa di cui al precedente articolo 139, superi l'importo mensile dello stipendio massimo annesso al grado 7° dell'ordinameto gerarchico degli impiegati civili dello Stato, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il 30 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda detto importo ».

PICCHIOTTI. Esprimo l'avviso che si debba accedere alla richiesta degli interessati, malgrado l'opinione contraria del relatore, perchè, a mio parere, in questo caso gli ufficiali giudiziari operano da privati a privati. Essi infatti sono incaricati di pubbliche funzioni quando servono lo Stato, si trasformano in datori di lavoro quando incaricano i commessi, ed agiscono da privati quando fanno questi atti. Quindi in questo caso lo Stato interviene abusivamente, poichè sottrae parte dei proventi di un lavoro compiuto da un privato nei confronti di un altro privato con palese violazione della Costituzione. Del resto lo Stato percepisce già una tassa del 10 per cento sul lordo dei proventi a carico degli ufficiali giudiziari, ed una equivalente tassa a carico delle parti.

Si noti, inoltre, che l'articolo 3 della legge del 1932 prescriveva che la sopratassa del 50 e del 70 per cento era imposta quando i proventi del funzionario superavano rispettivamente le 2500 e le 3500 lire. Moltiplichino i colleghi per il coefficiente 50 tali cifre! Nè si dimentichi che, se i cancellieri sono aumentati da 2000 a 8000, il numero degli ufficiali giudiziari è rimasto il medesimo ed essi sono costretti per gli atti urgenti ad uscire perfino di notte.

Concludendo, in via di contemperamento, dichiaro di aderire alla proposta avanzata dall'onorevole Romano.

CONCI. Mi dichiaro perfettamente d'accordo con le conclusioni dell'onorevole relatore. Io trovo che, se lo Stato interviene quando si ritiene che la retribuzione non sia sufficiente, è anche giusto che esso abbia dei vantaggi quando la retribuzione è notevole. Del resto, è necessario che certi limiti siano assolutamente mantenuti non sembrandomi giustificato il fatto che gli ufficiali giudiziari abbiano una retribuzione superiore a quanto di fatto percepisce un Presidente di Corte d'appello.

DE PIETRO. Per quanto ha riferimento al conflitto accademico sulla caratterizzazione del lavoro che gli ufficiali giudiziari compiono, vorrei fare osservare che il sostantivo « ufficiali » e l'aggettivo « giudiziari » fanno esattamente comprendere che non si può non trattare di funzioni riguardanti l'autorità dello Stato.

Nella sostanza, io concordo con l'opinione del senatore Conci. Non andrei però oltre un certo punto. Qui non si tratta di un diritto dello Stato di intervenire per prendere ciò

che l'ufficiale giudiziario guadagna in più di quanto basterebbe per pagare il suo lavoro. La questione è un'altra. Diceva il collega Conci: come noi riconosciamo il diritto alla integrazione, così dobbiamo riconoscere il diritto ad una devoluzione del guadagno eccessivo. L'integrazione, per l'articolo 138, è a carico dell'Erario. Ora è chiaro che l'Erario deve attingere i fondi da quegli stessi proventi che la categoria riscuote. Ciò non accadrebbe se esistesse una finanza autonoma degli ufficiali giudiziari. È chiaro che lo Stato, per sovvenire alla necessità di queste integrazioni, va a prelevare i fondi dal complesso dei proventi degli ufficiali giudiziari.

Ritengo quindi che non sia opportuno modificare il testo dell'articolo 140. E ciò dico anche in considerazione del fatto che non so fino a qual punto convenga ad una assemblea legislativa dare ascolto a tutte queste richieste, che, sotto alcune forme, talvolta possono anche apparire indiscrete. Comprendo infatti che si facciano delle osservazioni sulla sostanza delle leggi e che si difendano i diritti fondamentali del cittadino, ma non posso ammettere che si intervenga dal di fuori a difendere interessi patrimoniali ed economici.

VARRIALE. Mi associo alle considerazioni di colleghi Picchiotti e Romano, nel senso che condivido la proposta di cercare di studiare, nei limiti del possibile, una certa riduzione della percentuale. Va rilevato infatti che lo Stato, in fondo, con l'istituzione della Cassa unica viene a fare quasi la parte del leone sui contributi che gli ufficiali giudiziari percepiscono per l'adempimento del proprio lavoro.

MUSOLINO. Anch'io mi dichiaro favorevole alla proposta del senatore Romano.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi sembra che siamo d'accordo nel ritenere che, per una serie di ragioni, non è possibile sopprimere l'articolo 140 come inizialmente era stato richiesto. Si tratta di vedere, tutt'al più, se è possibile tener conto della proposta di spostare i limiti del versamento dovuto dagli ufficiali giudiziari.

Innanzi tutto si propone di unificare, i termini stabiliti dalla legge nel senso che il versamento dovrebbe essere fatto in una certa misura quando l'ammontare mensile dei proventi superi l'importo mensile dello stipendio massimo annesso al grado 7° (nel testo originario 8°), mentre, secondo il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, si fa una distinzione di percentuale quando i proventi superino rispettivamente l'importo mensile del grado 8° o quello del grado 7°. Debbo riconoscere che mi sembra esatta la dichiarazione degli interessati che questa differenziazione porti ad un aggravio di percentuale piuttosto pesante. Si potrebbe quindi accedere al criterio di una percentuale unica quando si superi l'importo dello stipendio del grado 8° o 7°. Per lo stipendio del grado 8° il progetto stabilisce il versamento del 50 per cento. Mi pare di aver capito, dai colloqui che ho avuto coi rappresentanti della categoria, che gli ufficiali giudiziari si riterrebbero soddisfatti di una riduzione della percentuale al 40 per cento. Mi sembra però che costituisca già un rilevante beneficio una riduzione al 50 per cento da esigersi quando si superi lo stipendio del grado 7°. Non dobbiamo dimenticare che noi, in materia, non abbiamo elementi concreti e precisi e navighiamo quindi quasi alla cieca. Noi potremo giudicare una norma del genere soltanto dai risultati pratici, quando avremo notizie più precise sullo stato economico medio degli ufficiali giudiziari nei grandi, medi e piccoli centri; allora potremo, eventualmente, perfezionare la disposizione.

L'emendamento che io sottopongo alla Commissione è del seguente tenore:

« Qualora l'ammontare mensile dei proventi computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi medesimi, e della tassa di cui al precedente articolo 139, superi l'importo mensile dello stipendio massimo annesso al grado 7° dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda detto importo ».

ROMANO ANTONIO. Ritiro il mio emendamento ed accedo alla proposta dell'onorevole Sottosegretario.

AZARA. Mi sembra che la proposta dell'onorevole Sottosegretario semplifichi di molto le cose anche nell'interesse degli stessi ufficiali giudiziari. Mi dichiaro quindi ad essa favorevole.

BO. Anche io mi associo.

MUSOLINO. Dichiaro di far mia la proposta primitiva di emendamento avanzata dal senatore Romano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 140 già del senatore Romano e fatto proprio dal senatore Musolino. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Sottosegretario.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 140 nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 141.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno il cancelliere indicato nell'articolo 105 trasmette al procuratore del registro i registri cronologici ed il bollettario per le chiamate di causa dell'anno precedente.

Il procuratore del registro, dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarità dei prescritti versamenti mensili, liquida sugli emolumenti riscossi durante l'anno le somme spettanti all'erario in base agli articoli precedenti.

Qualora il procuratore del registro nel procedere alla liquidazione riconosca che l'ufficiale giudiziario abbia versato somme minori di quelle dovute, lo invita a versare la differenza in un termine non minore di dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso, che deve essere trasmesso per il tramite del capo dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è addetto. Nello stesso termine l'ufficiale giudiziario, mediante ricorso in doppio originale da depositare nella cancelleria, può fare opposizione, la quale sospende ogni ulteriore procedura di riscossione nei limiti delle somme in contestazione. Trascorso il detto termine, il procuratore del registro procede alla riscossione delle somme per cui non vi sia stata opposizione, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 144.

Qualora invece risulti che l'ufficiale giudiziario abbia versato somme maggiori di quelle dovute, il procuratore del registro liquida la differenza che deve essere rimborsata e, non oltre il mese di gennaio, promuove da parte del capo dell'ufficio a cui l'ufficiale giudiziario è addetto, il relativo ordine di pagamento, salva allo stesso ufficiale giudiziario la facoltà di ricorrere, non oltre il mese di febbraio e con le stesse forme innanzi indicate, nel caso che il pagamento non sia disposto ovvero sia disposto in misura inferiore a quella da lui pretesa.

Le contestazioni che possono sorgere fra il procuratore del registro e l'ufficiale giudiziario, sono decise con decreto, senza formalità di procedura, e sentito il pubblico ministero, dal presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario della pretura o del tribunale, e da un magistrato delegato dal primo presidente della corte negli altri casi. Possono essere sentite anche le parti interessate.

A cura del cancelliere un esemplare del ricorso come sopra depositato è trasmesso al procuratore del registro, e l'altro al magistrato competente a decidere sulla contestazione.

La decisione è comunicata all'ufficiale giudiziario per il tramite del capo dell'ufficio al quale lo stesso è addetto, nonchè al procuratore del registro e, nel caso di rigetto dell'opposizione di cui al secondo capoverso, deve contenere l'assegnazione di un nuovo termine per il pagamento. Nel caso di accoglimento del ricorso preveduto dal terzo capoverso, nella relativa decisione è contenuto l'ordine di pagamento di quanto spetta all'ufficiale giudiziario.

Eseguiti gli atti di sua competenza, il procuratore del registro appone sui registri il suo visto, con le eventuali osservazioni, e provvede alla restituzione dei registri stessi alla cancelleria, dove rimangono depositati.

(*È approvato*).

Art. 142.

Agli effetti delle disposizioni dell'articolo 141, in caso di tramutamento, l'ufficiale giudiziario prima di lasciare l'ufficio deve depositare nella cancelleria i registri ed il relativo

prospetto riassuntivo delle iscrizioni fino a quel momento eseguite.

Il prospetto riassuntivo è trasmesso a cura del cancelliere, alla fine del mese in corso, alla cancelleria della nuova sede insieme con lo stato di riparto.

Ogni ulteriore attribuzione sia in ordine alla determinazione mensile dei versamenti, sia riguardo alla liquidazione annuale, spetta ai competenti funzionari della nuova sede.

In caso di cessazione dalla carica per morte, dispensa dal servizio, collocamento a riposo o destituzione, la liquidazione definitiva è effettuata nel mese successivo a quello della cessazione.

(*È approvato*).

Art. 143.

Ai fini del versamento di cui all'articolo 140, sono calcolati cumulativamente tutti i proventi riscossi dall'ufficiale giudiziario che sia chiamato a prestare contemporaneamente servizio in due o più uffici.

Nel caso innanzi preveduto si ha riguardo, per la competenza in ordine alla determinazione mensile del versamento ed alla liquidazione annuale, all'ufficio dove l'ufficiale giudiziario è addetto in pianta.

In ogni altro caso di contemporanea prestazione di servizio la competenza è determinata dal primo ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è stato applicato.

(*È approvato*).

Art. 144.

Se l'ufficiale giudiziario nei termini stabiliti dall'articolo 140 non esegue all'ufficio del registro il versamento delle somme dovute, il procuratore del registro provvede alla esazione con la procedura stabilita per la riscossione delle tasse di registro. Il termine indicato nell'ingiunzione per il pagamento è ridotto a dieci giorni, e contro la ingiunzione medesima non è ammessa opposizione.

Trascorso il termine di dieci giorni stabilito nell'ingiunzione senza che sia stato eseguito il pagamento, il procuratore del registro ne dà comunicazione al presidente del tribunale, se si tratta di ufficiale giudiziario della pretura o del tribunale, ed al primo presidente della Corte negli altri casi; e l'ufficiale giudiziario è sospeso dall'ufficio fino a quando il pagamento non abbia luogo.

La sospensione è rispettivamente dichiarata, e ove nel caso revocata, sentito il pubblico ministero, con decreto dei magistrati predetti, non soggetto ad impugnazione, salva peraltro la azione disciplinare.

Tale sospensione produce gli effetti indicati nella prima parte dell'articolo 54, non dà diritto al trattamento economico di cui all'articolo 56, e non esclude la esecuzione di qualsiasi altro provvedimento di sospensione disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario; ma tale esecuzione, se non ancora si trova iniziata, è rimandata, e, se già iniziata, è sospesa fino a che non sia stata revocata la sospensione per mancato pagamento.

Decorsi tre mesi dalla dichiarazione della sospensione senza che questa sia stata revocata, l'ufficiale giudiziario, su proposta del primo presidente della Corte o del procuratore generale, può essere dispensato dal servizio con decreto ministeriale, esclusa qualsiasi formalità di procedura.

La dispensa non può pronunciarsi qualora sia in corso un procedimento disciplinare, finchè questo non sia esaurito.

L'ufficiale giudiziario dispensato per il solo fatto del mancato pagamento deve essere riammesso in servizio qualora abbia effettuato il pagamento la cui mancanza dette luogo alla sospensione, e ciò senza pregiudizio dell'azione disciplinare.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato un nuovo testo per l'articolo 145, del quale do lettura:

Art. 145.

Per il concorso ai posti di aiutante ufficiale giudiziario si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e 4, nonchè dal 6 al 19 sostituito al requisito indicato alla lettera *g*) dell'articolo 4 il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

L'esame di concorso consta di una prova scritta che consiste nello svolgimento di un

tema di composizione italiana, con la quale gli aspiranti debbono dare anche saggio di calligrafia e di una prova orale, sulle norme di procedura che riguardano la notificazione degli atti, nonchè su nozioni dell'ordinamento giuridico.

Gli aspiranti debbono altresì sottoporsi ad un saggio pratico di scritturazione a macchina.

Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di 1050 e la loro ripartizione fra gli uffici è stabilita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

SPALLINO, *relatore*. Con questo articolo si stabiliscono anzitutto le norme per il concorso ai posti di aiutante ufficiale giudiziario: il candidato deve essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore. L'esame di concorso consta di una prova scritta, cioè un tema d'italiano che serve anche come saggio di buona calligrafia, e di una prova orale sulle norme di procedura che riguardano la notificazione degli atti, nonchè di nozioni elementari dell'ordinamento giuridico.

DE PIETRO. Vorrei fare una proposta di emendamento formale. Nell'articolo si parla di saggio di buona calligrafia. Propongo di togliere l'aggettivo « buona ».

PICCHIOTTI. Mi associo all'emendamento De Pietro.

SPALLINO, *relatore*. Accetto l'emendamento Picchiotti.

BO. Vorrei osservare che sarebbe opportuno suddividere in due questo articolo 145. Infatti l'ultimo comma riguarda un argomento completamente diverso da quello del primo comma dell'articolo. Mentre nella prima parte si prevedono le modalità per il concorso, l'ultimo comma stabilisce il numero complessivo degli ufficiali giudiziari e rinvia ad un decreto del Ministro la loro ripartizione fra gli uffici.

Inoltre non capisco perchè nell'articolo si parli di nozioni elementari dell'ordinamento giuridico. Io toglierei l'aggettivo « elementari ». È evidente infatti che, poichè per partecipare al concorso basta conoscere la legge sull'ordinamento giuridico, si tratta di nozioni elementari.

Altra modifica di natura formale che propongo è di sostituire alle parole « di scritturazione a macchina » le altre « di dattilografia ».

SPALLINO, *relatore*. Non accetto la modifica riguardante la soppressione dell'aggettivo « elementari »; accetto la modifica riguardante la sostituzione delle parole « di scritturazione a macchina » con le altre « di dattilografia », per quanto la primitiva dicitura non offendesse affatto la lingua italiana.

Accetto anche la proposta del senatore Bo di dividere in due articoli l'articolo 145.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore De Pietro al secondo comma, tendente a sopprimere il termine « buona » prima della parola « calligrafia ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento del senatore Bo al secondo comma tendente a sopprimere l'aggettivo « elementari » dopo la parola « nozioni ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

ADINOLFI. Toglierei nel terzo comma, dove si parla di saggio pratico di dattilografia, l'aggettivo « pratico ». Ciò per non dare l'impressione che la prova sia assolutamente da prendere sotto gamba.

SPALLINO, *relatore*. Accetto l'emendamento proposto dal senatore Adinolfi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Adinolfi al terzo comma tendente a sopprimere l'aggettivo « pratico » dopo la parola « saggio ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 145 che, con le modifiche apportate, risulta così formulato:

« Per il concorso ai posti di aiutante giudiziario si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e 4, nonchè dal 6 al 19, sostituito al requisito indicato alla lettera *g*) dell'articolo 4 il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

« L'esame di concorso consta di una prova scritta che consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con la quale gli aspiranti debbono dare anche saggio di calligrafia e di una prova orale sulle norme di procedura che riguardano la notificazione degli atti, nonchè su nozioni dell'ordinamento giu-

ridico. Gli aspiranti debbono altresì sottoporsi ad un saggio di dattilografia ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'ultimo comma diventa articolo 145-*bis*. Ne do lettura:

« Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di 105 e la loro ripartizione fra gli uffici è stabilita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ».

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quanto concerne il saggio di dattilografia io sono d'accordo con il senatore Adinolfi che ha detto che questa prova non deve essere presa sotto gamba: è necessario che questi impiegati sappiano scrivere a macchina. Perciò siccome per gli ufficiali giudiziari, all'articolo 5, questa prova non è stata richiesta, e poichè d'altra parte è giusto che anche gli ufficiali giudiziari sappiano scrivere a macchina (tanto che io da tempo ho preparato un provvedimento che impone questo obbligo anche ai cancellieri) mi sembrerebbe saggio che in sede di coordinamento anche all'articolo 5 fosse inserita questa prova.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la Commissione rimane d'intesa che allo articolo 5, concernente l'esame di concorso per gli ufficiali giudiziari, sarà incluso, in sede di coordinamento del disegno di legge, un comma che stabilisca l'obbligo di una prova di dattilografia.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 146 del testo proposto dal relatore:

Art. 146.

Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 2 riguardanti le equiparazioni agli impiegati civili dello Stato, quelle di cui all'articolo 85 riguardanti la tabella organica e quella dei posti in ufficio, quelle di cui agli articoli da 20 a 24 riguardanti la cauzione che viene ridotta a lire 15.000 (quindicimila), e l'assunzione in servizio e quelle di cui agli articoli 25, 26 e 27 riguardanti le esenzioni e le incompatibilità.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari devono iscriversi alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, amministrata dalla Direzione generale di previdenza, secondo le norme e per gli effetti previsti per la stessa Cassa dal regio decreto 12 giugno 1934, n. 2312, e successive modificazioni.

PICCHIOTTI. Devo fare presente che mi è giunto un esposto da parte degli aiutanti ufficiali giudiziari i quali chiedono che siano estese ad essi le provvidenze riguardanti il beneficio delle case dell'I.N.CI.S.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi sembra che questa preoccupazione non abbia più ragione di essere. Dal momento che si dice, nell'articolo proposto dal relatore, che sono estese agli aiutanti degli ufficiali le disposizioni di cui all'articolo 2 riguardanti la equiparazione agli impiegati civili dello Stato, si intende che nell'equiparazione è anche compreso il diritto a fruire degli alloggi I.N.C.I.S.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 146 nel testo proposto dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 147.

Le autorità indicate nell'articolo 48, secondo la rispettiva competenza, e l'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esercitano la sorveglianza sugli aiutanti ufficiali giudiziari.

Agli aiutanti ufficiali giudiziari sono estese, in quanto applicabili, le altre norme contenute nel capo IX della parte I, sulla disciplina e il procedimento disciplinare.

(*È approvato*).

Art. 148.

Il Ministro per la grazia e giustizia può disporre, con proprio decreto, il trasferimento degli aiutanti ufficiali giudiziari in altri uffici, anche in sede diversa da quella dove prestano servizio.

Agli aiutanti ufficiali giudiziari trasferiti in comune diverso da quello in cui prestano ser-

vizio competono — tranne che il trasferimento abbia luogo per motivi disciplinari o per incompatibilità morale — le indennità stabilite allo stesso titolo per gli impiegati civili dello Stato di grado XIII.

(*È approvato*).

Art. 149.

Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le norme contenute nei capi X e XI della parte I relative ai congedi ed alle aspettative, alle dimissioni e alla dispensa dal servizio.

Per la cessazione dal servizio si applicano le norme vigenti per il personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

(*È approvato*).

A questo articolo il relatore propone in fine al secondo comma, dopo le parole: « delle Amministrazioni dello Stato », le altre: « di gruppo *C* ».

Metto ai voti l'emendamento del relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 149 nel suo complesso Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 150.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, gli aiutanti ufficiali giudiziari, nei confronti dei quali sono estese le norme in vigore riguardanti la predetta Cassa di previdenza.

Con l'iscrizione alla Cassa di previdenza, cessa, a partire dalla stessa data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo dell'iscrizione degli aiutanti ufficiali giudiziari all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Agli aiutanti ufficiali giudiziari che, a partire dalla predetta data di iscrizione alla Cassa di previdenza in poi, cessano dal servizio per limiti di età, senza aver conseguito il diritto a pensione, compete, salvo la facoltà di riscatto, l'indennità una volta tanto anche quando il periodo di iscrizione risulti inferiore ai dieci anni previsti dall'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.

L'indennità di cui al comma precedente si determina, secondo le norme in vigore della predetta Cassa di previdenza, in base all'età, alla data di cessazione dal servizio ed agli anni di effettiva iscrizione alla Cassa stessa.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente nuovo testo dell'articolo 151:

Art. 151.

Gli aiutanti giudiziari negli uffici ai quali sono addetti, provvedono alla notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e all'assistenza delle udienze, salvo i casi in cui il Presidente della Corte di cassazione e della Corte di appello in considerazione del numero degli aiutanti medesimi ritenga di demandare il compimento di tali mansioni anche agli ufficiali giudiziari. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono altresì adibiti ai lavori interni dell'ufficio. Essi rispondono della regolarità della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione.

SPALLINO, *relatore*. Si tratta di una questione molto complessa. Ricorderò agli onorevoli colleghi la storia di questo articolo. Esso nel disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati aveva il numero 151 ed era così formulato:

Art. 151.

Negli uffici ai quali siano addetti aiutanti ufficiali sono demandate ad essi la notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e l'assistenza alle udienze. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono anche adibiti ai lavori interni di ufficio. Essi rispondono della regolarità della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione.

Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le disposizioni contenute

nel capo I della parte II, concernenti gli obblighi, la competenza e le attribuzioni, escluse quelle dell'articolo 92.

Con questo articolo si demandava agli aiutanti ufficiali giudiziari la notifica di tutti gli atti in materia civile, penale e amministrativa; inoltre si demandava loro l'assistenza alle udienze. Alla Camera dei deputati è sorta una discussione sulla portata di questo articolo e si è finito con l'approvare l'articolo 151 nella formula che ora leggerò e che è quella stampata nel testo distribuito alla Commissione:

Art. 151.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari provvedono, su richiesta dell'ufficiale giudiziario dirigente, alla notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e all'assistenza alle udienze. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono anche adibiti ai lavori interni di ufficio. Essi rispondono della regolarità della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione.

Il personale femminile degli aiutanti ufficiali giudiziari è adibito esclusivamente a lavori interni di ufficio e può, a domanda, essere addetto agli uffici di cancelleria e al Ministero di grazia e giustizia per i lavori inerenti ai servizi degli ufficiali giudiziari.

Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel campo I della parte II, concernenti gli obblighi, la competenza e le attribuzioni, escluse quelle dell'articolo 92.

Naturalmente mentre il testo dell'articolo 151 è di piena soddisfazione degli aiutanti ufficiali giudiziari, perchè essi hanno una competenza esclusiva loro propria, non è di soddisfazione per gli ufficiali giudiziari, i quali, però, per venire ad una transazione, si sono contentati del testo approvato dalla Camera dei deputati, secondo il quale gli aiutanti ufficiali giudiziari provvedono alla notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e all'assistenza alle udienze richiesta dall'ufficiale giudiziario dirigente.

Ora, mentre gli aiutanti ufficiali giudiziari in un loro documento hanno fatto presente che con l'attuale formulazione dell'articolo 151 si dà ancora una volta all'ufficiale giudiziario la facoltà di continuare lo sfruttamento degli aiutanti ufficiali giudiziari, gli ufficiali giudiziari ci hanno scritto che, in generale, non sono contrari ad affidare la notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa agli aiutanti ufficiali giudiziari, però fanno presente che non deve essere un diritto proprio degli aiutanti ufficiali giudiziari, senza alcuna facoltà di intervento da parte degli ufficiali giudiziari.

Ora, a mio avviso, si potrebbero forse contemperare le diverse esigenze, dando all'ufficiale giudiziario dirigente la facoltà di assegnare promiscuamente, agli uni e agli altri, la facoltà di notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa.

AZARA. Domando se l'articolo 151, nel nuovo testo proposto dal relatore, comporta che sono soltanto gli aiutanti ufficiali giudiziari a provvedere alla notificazione, sottraendo questa facoltà agli ufficiali giudiziari. Se questo è il significato, mi oppongo senz'altro alla formulazione dell'articolo 151, perchè il primo e proprio compito degli ufficiali giudiziari è quello della notificazione, e sono essi che debbono esserne i responsabili.

SPALLINO, *relatore*. Onorevole Azara, con questa formulazione pare che gli uffici del Ministero intendessero dividere i compiti e affidare agli ufficiali giudiziari la parte esecutiva e tutti gli altri atti (come ad esempio i protesti) e agli aiutanti ufficiali giudiziari la parte della notificazione, così come era nel disegno di legge originario, appunto per venire incontro agli interessi di categoria.

AZARA. Gli interessi della categoria sono giusti e dobbiamo tenerne conto, ma prima di ciò dobbiamo tener conto degli interessi di tutti i cittadini: non si dimentichi che dalle notificazioni il più delle volte dipende l'esito di processi civili e qualche volta anche penali. Non è possibile escludere dalle notificazioni proprio gli ufficiali giudiziari – cioè l'organo naturale, secondo il nostro ordinamento giudiziario, per tale funzione – perchè in tal modo aboliremmo la figura dell'ufficiale giudiziario. Posso capire che per comodità l'ufficiale giudiziario deleghi questa parte del suo lavoro, più noiosa ma anche più delicata, agli aiutanti, ma noi non possiamo consentire ciò in una legge.

ROMANO ANTONIO. Sono pienamente consenziente con il concetto espresso dall'onorevole Azara. Non possiamo allontanarci dal principio fondamentale dell'articolo 59 del Codice di procedura civile, che fissa appunto la competenza per le notificazioni e gli atti esecutivi all'ufficiale giudiziario. Se noi lo spogliamo di questa parte, che è la parte principale della sua funzione, lo rendiamo nullo e creiamo delle gravissime incongruenze, perchè può esservi il caso in cui in un ufficio giudiziario l'aiutante ufficiale giudiziario sia assente per una notifica e l'ufficiale giudiziario non possa compiere una notifica che gli sia richiesta nel frattempo da un avvocato; come potrebbe anche avvenire, secondo la proposta del relatore, che ci sia bisogno della notifica di atti di esecuzione e contemporaneamente dell'atto di esecuzione per cui siano impegnati sia l'ufficiale giudiziario che l'aiutante ufficiale giudiziario.

PICCHIOTTI. Credo che avremmo potuto evitare questa lunga discussione se avessimo tenute presenti le osservazioni perentorie degli ufficiali giudiziari, i quali dicono: « L'emendamento produrrebbe conseguenze assurde in quanto porterebbe alla inderogabile necessità di sostituire, in caso di assenza o impedimento, l'aiutante ufficiale giudiziario con l'ufficiale giudiziario.

Ne facciamo una questione di prestigio e non di interesse. Togliere a noi la funzione essenziale della notifica non è possibile. Diamo agli aiutanti il compenso delle notificazioni, riservateci il principio di autorità che spetta a noi ».

Richiamandomi alla storia dell'istituto, ricordo che in un primo tempo la citazione era atto di ufficiale giudiziario e non vi era distinzione fra l'atto di citazione e l'atto di notifica.

Questa situazione rimase fino a che non cessò di aver vigore il Codice del 1865. Era stato prescritto che il commesso giudiziario fosse un dipendente dell'ufficiale giudiziario, il quale rispondeva sempre anche dell'operazione di notificazione o delle mancate notificazioni e apponeva il proprio sigillo e la propria firma all'atto. Questa era una garanzia per le parti. Oggi, forse per il fatto che la citazione è atto di parte e la notifica è distaccata dall'atto di citazione e dalla responsabilità che deriva dall'atto di citazione, si è creduto di poter fare questo salto e di omettere completamente la funzione dell'ufficiale giudiziario.

A me pare che questo non corrisponda, come diceva bene il collega Azara, alle necessità del servizio e alla garanzia della funzione. Come del resto, non corrisponde ad esse la proposta del relatore, secondo cui il dirigente dell'ufficio dovrebbe designare promiscuamente l'ufficiale giudiziario o l'aiutante ufficiale giudiziario per la notifica degli atti.

Quando l'ufficiale giudiziario doveva rispondere di un atto, egli era interessato a sorvegliare il proprio dipendente: rivedeva il lavoro, si assicurava che la notifica fosse stata eseguita e interveniva perchè la notificazione venisse effettuata nei termini prescritti, con senso di preoccupazione, perchè sapeva di essere personalmente responsabile.

Tutto ciò scomparirebbe secondo le nuove proposte. Dimentichiamo forse l'origine dei commessi ufficiali giudiziari e il modo con cui sono stati assunti in un determinato periodo. Dobbiamo augurarci che con la nuova legge migliori la situazione degli ufficiali giudiziari come quella degli aiutanti ufficiali giudiziari. Ma faccio rilevare che gli aiutanti ufficiali giudiziari non possono avere la responsabilità, che occorre nell'esplicazione della funzione di notificazione. Quindi, ritengo che si debba accogliere la richiesta degli ufficiali giudiziari; anzi riterrei che si debba stabilire una dipendenza dell'aiutante ufficiale giudiziario dallo ufficiale giudiziario.

SPALLINO, *relatore*. Ma è proprio quello che vogliamo evitare.

BO. Concordo in pieno con quanto è stato detto dai colleghi Azara, Nobili, Romano e Picchiotti. Riassumendo, ci sono tre sistemi proposti: il progetto ministeriale, che prevede la competenza esclusiva per le notificazioni degli aiutanti ufficiali giudiziari: il progetto della Camera dei deputati, che prevede la competenza facoltativa per la notificazione degli aiutanti ufficiali giudiziari, nel senso che è rimesso al limite discrezionale dell'ufficiale giudiziario dirigente di affidare le notificazioni all'aiutante o all'ufficiale giudiziario; il testo del relatore, che prevede anch'esso la competenza esclusiva degli aiutanti ufficiali giudiziari per le notificazioni.

Sono perfettamente d'accordo sulla inopportunità e sconvenienza di affidare il servizio agli aiutanti degli ufficiali giudiziari, per una ragione, a mio avviso, molto importante, di preminenza in ordine gerarchico e di dignità dell'ufficiale giudiziario. Propendo per l'approvazione del testo così come è stato approvato dalla Camera dei deputati.

Circa la proposta del senatore Spallino che l'ufficiale giudiziario dirigente possa affidare promiscuamente il servizio della notificazione agli uni o agli altri, faccio rilevare che si dice esattamente ciò nell'articolo 151 approvato dalla Camera dei deputati.

SPALLINO, *relatore*. Secondo la mia proposta, nella distribuzione del lavoro sorgerebbe un diritto per l'aiutante e non sarebbe più una facoltà « su richiesta dell'ufficiale giudiziario dirigente ».

BO. È lo stesso, perchè è sempre l'ufficiale giudiziario dirigente che decide. Non mi pare, dunque, che sia felice la formulazione del relatore.

CONCI. Anch'io sono pienamente d'accordo con il punto di vista espresso dal collega Azara e dai colleghi che gli hanno fatto eco. Siccome la responsabilità del lavoro è dell'ufficiale giudiziario, non gli si può imporre di fare le notifiche a mezzo dei commessi aiutanti ufficiali giudiziari; deve essere lasciato libero, ed in ogni modo deve avere facoltà di esplicare questa sua attività anche personalmente. Quindi, in questo caso, una restrizione mi pare che sarebbe assolutamente ingiustificata.

MASTINO. Pare anche a me chiaro che non possiamo approvare una legge che, in definitiva, consenta agli aiutanti ufficiali giuziari di scavalcare gli ufficiali giudiziari; e su questo punto siamo tutti d'accordo. La preoccupazione che muove il senatore Spallino, e che gli ha suggerito di includere nella sua proposta la parola « promiscuamente », è intesa ad impedire che, in base all'articolo 151 della presente legge così come è stato approvato dalla Camera dei deputati, gli aiutanti ufficiali giudiziari siano sfruttati dagli ufficiali giudiziari. Vediamo, dunque, praticamente, quale formulazione possiamo trovare per evitare l'inconveniente lamentato dal senatore Spallino, dato che la proposta del relatore non risolve la questione.

SPALLINO, *relatore*. Le osservazioni fatte da quasi tutta la Commissione sono esattissimo se si considera il problema dal punto di vista, ormai sorpassato, che il commesso o aiutante ufficiale giudiziario è un dipendente dell'ufficiale giudiziario; ma oggi la legge intende dare una posizione giuridica autonoma all'aiutante ufficiale giudiziario, tanto vero che lo obbliga a fare un concorso, deve versare una cauzione e gli si estendono tutti i benefici previsti per altre categorie (Cassa di Previdenza, abitazioni, ecc.) Non si può dire perciò che l'ufficiale giudiziario può comandare a suo piacere l'aiutante ufficiale giudiziario, se non si vuole rinnegare nel modo più assoluto il principio della legge.

La mia preoccupazione l'ha rilevata il senatore Mastino. Non intendo menomare o annullare la funzione degli ufficiali giudiziari, ai quali riconosco il diritto alla firma, alla responsabilità dell'atto, alla preminenza nell'ufficio, ecc., ma d'altronde non posso consentire – salvo che la Commissione non ritenga diversamente – che gli aiutanti ufficiali giudiziari siano sfruttati e comandati dagli ufficiali giudiziari. Bisogna concedere qualcosa a questa categoria che deve essere altrettanto benemerita che quella degli ufficiali giudiziari. In definitiva si tratterebbe di trovare la formula più adatta per contemperare le diverse esigenze. Proporrei questa formulazione, suscettibile di revisione: « Gli aiutanti ufficiali giudiziari, negli uffici ai quali sono addetti, provvedono unicamente alle notificazioni . . . ».

AZARA. Almeno per mio conto non posso aderire alla proposta del senatore Spallino, prima di tutto perchè la parola « unicamente » significa quasi che l'ufficiale giudiziario e l'aiutante debbano fare le notificazioni congiuntamente, e il termine « promiscuamente » ha lo stesso significato.

L'atto può essere notificato o dallo ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario, ma non come potere specifico ed esclusivo.

L'ordinamento giudiziario e il Codice di procedura civile stabiliscono che gli atti giudiziario sono notificati dall'ufficiale giudiziario. Non si parla certo degli aiutanti ufficiali giudiziari. D'altra parte, siccome effettivamente gli ufficiali giudiziari, particolarmente nei grandi centri, hanno bisogno di questi che si chiamano

aiutanti appunto perchè aiutano l'ufficiale giudiziario, dobbiamo regolare giuridicamente la figura dell'aiutante ufficiale giudiziario, ma non possiamo dargli una competenza esclusiva. Qui la dignità non c'entra, perchè in tutta la scala degli impiegati vi è una gerarchia, ci sono impiegati, ad esempio, di grado IX, X, ecc. e nessuno ha mai pensato di dire che chi è di grado X sia meno onorato di chi occupa il grado IX.

Se si sostiene che gli aiutanti di cancelleria, solo perchè non firmano e non hanno competenza esclusiva ai fini di tutte le conseguenze che possono derivare nel procedimento, si debbano sentire menomati nelle loro funzioni, debbo rispondere che non è vero, perchè anche gli impiegati dello Stato, che non sono da meno degli aiutanti di cancelleria, compiono tutti gli atti inerenti alla loro funzione senza firmarli (la firma inizia dal capo divisione) e senza per questo sentirsi menomati.

In conclusione, se alle parole « su richiesta » si preferisce, ad esempio, « su indicazione », siamo d'accordo; penso però che altre soluzioni della questione si possano e debbano trovare. In ogni modo, tutti i cittadini, e in special modo gli avvocati, debbono essere garantiti, perchè per caso non avvenga che, non trovandosi nell'ufficio giudiziario l'aiutante, l'ufficiale giudiziario, richiestone, non possa notificare un atto.

DE PIETRO. Si tratta di intenderci su quel che si vuole in favore dell'una o dell'altra categoria. Non posso aderire al concetto che la notificazione degli atti in materia civile penale ed amministrativa, diventi di competenza specifica ed esclusiva degli aiutanti ufficiali giudiziari, nel senso debbano essi soli adempiere a questa funzione. La notificazione è atto dell'ufficiale giudiziario.

Che cosa si vuole ? Che anche gli aiutanti ufficiali giudiziari possano compiere questa funzione. La responsabilità generale del servizio non può essere che dell'ufficiale giudiziario, sicchè, se tutta la preoccupazione deve tendere unicamente ad impedire che gli aiutanti ufficiali giudiziari di cancelleria diventino strumenti ed oggetto di sfruttamento nelle mani degli ufficiali giudiziari, troviamo la formula più opportuna per evitare l'inconveniente. Ora, per quanto si riferisce allo spirito della legge, deve rimanere salvo il principio che la competenza per la notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa, spetta all'ufficiale giudiziario, soltanto viene estesa anche agli aiutanti ufficiali giudiziari. Dunque, l'aiutante può provvedere anche alle notificazioni ma non può farle egli solo, nè deve farle soltanto se l'ufficiale giudiziario dirigente lo richieda. L'ufficiale giudiziario dirigente, che dovrebbe disporre il servizio, dovrebbe avere anche la responsabilità generale della distribuzione del lavoro.

E allora, a mio modesto avviso, l'articolo potrebbe essere formulato nel senso che « la notificazione degli atti in materia civile, penale, ed amministrativa e l'assistenza alle udienze spetta anche agli aiutanti ufficiali giudiziari secondo quanto sarà stabilito da apposito regolamento ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi pare che la discussione sia stata molto utile perchè si sono ben distinti i due aspetti della questione: l'aspetto economico e l'aspetto giuridico. Per quanto riguarda la posizione economica è necessario che l'aiutante ufficiale giudiziario non sia sfruttato dall'ufficiale giudiziario e data la sua posizione abbia un conveniente trattamento.

Per quanto riguarda la posizione giuridica e funzionale dell'aiutante ufficiale giudiziario, a me sembra che non si possa non consentire con la maggioranza dei commissari sul principio che la competenza istituzionale per la notifiche è propria dell'ufficiale giudiziario. Quindi il problema si riduce in questi termini: come e in quali limiti l'ufficiale giudiziario, che istituzionalmente è competente per le notifiche, può valersi dell'opera dell'aiutante ufficiale giudiziario.

Se noi stabiliamo senz'altro il principio di una competenza esclusiva oppure anche promiscua per le notifiche, dell'aiutante ufficiale giudiziario con l'ufficiale giudiziario, vulneriamo il principio della competenza istituzionale proria dell'ufficiale giudiziario. Non possiamo dunque accettare tale soluzione, perchè evaderemmo dalla materia propria della presente legge e invaderemmo la materia del Codice di procedura. Non potrebbe essere allora che una competenza secondaria, ausiliaria, sotto la responsabilità dell'ufficiale giudiziario. In tal

caso, non possiamo nemmeno accettare la formula dell'articolo 151 quale ci deriva dal testo approvato dalla Camera dei deputati, perchè questa competenza sia pure ausiliaria, per la notifica, affidata all'aiutante ufficiale giudiziario su richiesta dell'ufficiale giudiziario dirigente, lascia in dubbio se la richiesta stessa sia da farsi caso per caso o se si tratti di una richiesta di carattere generale, se essa sia facoltativa oppure a carattere obbligatorio. È meglio, dunque, che nel redigere la legge, e posti di fronte al problema, noi lo risolviamo in termini chiari e precisi.

Ora, come si può risolvere la questione mantenendo fermo il principio della competenza istituzionale propria dell'ufficiale giudiziario? Con il ricondurre la figura dell'aiutante ufficiale giudiziario alla sua funzione quale emerge dal termine «aiutante», cioè organo ausiliario. Quindi gli atti che vengono notificati dall'aiutante ufficiale giudiziario sono sempre notificati materialmente dall'aiutante ufficiale giudiziario, ma sotto la responsabilità unitaria e indivisibile dell'ufficiale giudiziario.

Ed allora, mi pare che, dovendo inquadrare, sotto questo profilo limitato, l'attività di un organo puramente ausiliario, si possa ricorrere soltanto al concetto di delega; cioè competente alla notifica degli atti è l'ufficiale giudiziario, ma l'atto si compie sotto la sua responsabilità e con la facoltà di revocare la delega caso per caso. A mio avviso, il punto che resta in sospeso è questo: ammettiamo la possibilità di una delega generale, sia pure salva la facoltà di una revoca particolare, o viceversa stabiliamo la necessità di una delega particolare da conferire volta per volta?

AZARA. Io propongo che il primo comma dell'articolo 151 del testo approvato dalla Camera dei deputati venga così modificato: » Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti giudiziari provvedono alla notificazione degli atti in materia civile, ecc. ». Poi, subito dopo, come secondo comma, eventualmente da spostare in sede di coordinamento: «I proventi delle notificazioni fatte sia dagli ufficiali giudiziari, sia dagli aiutanti, sono riuniti in un fondo unico, che è ripartito alla fine del mese in proporzione», ecc.

NOBILI. A me pare che corrisponda alle considerazioni svolte qui dalla maggioranza ed anche dal Sottosegretario Tosato, il concetto che gli aiutanti coadiuvano gli ufficiali giudiziari, su designazione del dirigente, nella notificazione degli atti civili, penali ed amministrativi. Quindi gli aiutanti sono dei coadiutori.

DE PIETRO. Io direi: «La notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa è attribuita anche agli aiutanti ufficiali giudiziari. Il dirigente regola la distribuzione del servizio».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non sono d'accordo su questa formula, perchè se si afferma che «la notificazione spetta anche» o che «alla notificazione provvedono anche», si afferma, senza volerlo, una competenza precisa. Il concetto qui da stabilire è ben chiaro e si collega alla posizione giuridica dell'aiutante ufficiale giudiziario, ed è questo: l'aiutante ufficiale giudiziario è un ausiliario dell'ufficiale giudiziario. Pertanto la formula più precisa, se noi non vogliamo parlare di delega, è questa: gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano gli ufficiali giudiziari, sotto la responsabilità di questi ultimi.

Poi è da esaminare completamente a parte la situazione del trattamento economico.

DE PIETRO. Appunto per questo io ho domandato qual'è il fine da affermare: se si vuole una competenza specifica ed esclusiva degli aiutanti ufficiali giudiziari, si deve ricorrere al testo proposto dal relatore, non accetto alla maggioranza della Commissione; ma anche il testo della Camera dei deputati contiene una formulazione ambigua, perchè si attribuisce una competenza all'aiutante solo però su rischiesta dell'ufficiale giudiziario, sicchè sarebbe quest'ultimo la fonte della competenza.

Non si vuole perciò neanche questo.

In definitiva si vuole che l'aiutante ufficiale giudiziario possa notificare legalmente un atto, cioè a dire non si pretende che sia soltanto l'ufficiale giudiziario a notificare gli atti, ma che anche l'aiutante ufficiale giudiziario possa contribuire a questo servizio. Ma allora la formulazione dovrebbe essere diversa, in questo senso: «gli aiutanti ufficiali giudiziari possono notificare gli atti ecc.», stabilendo la distribuzione del servizio da parte del dirigente.

Perciò dico: intendiamoci su quello che si vuole. Se si vuole stabilire che vi sia una competenza promiscua, allora troveremo una formula; ma se ciò si vuol escludere e si vuole stabilire invece il principio che la competenza originale sia degli ufficiali giudiziari, affermiamo prima il principio e poi troveremo una formula adeguata.

PRESIDENTE. Con la nuova legge l'aiutante ufficiale giudiziario ha un potere autonomo di notifica, tanto è vero che risponde della regolarità della consegna dell'atto e della azione di notifica. Quindi, invece che aiutante ufficiale giudiziario, io direi che si tratta di ufficiale giudiziario aggiunto, coadiutore, che ha gli stessi diritti dell'ufficiale giudiziario effettivo. Non vi dovrebbe essere dubbio su questo, perchè la legge ha creato questa categoria sopprimendo l'altra dei commessi giudiziari. Ora gli aiutanti ufficiali giudiziari sono degli ufficiali giudiziari in prova, sono degli alunni, degli allievi, fanno parte di una categoria di futuri ufficiali giudiziari, e quindi hanno gli stessi poteri: firmano atti, attestano la verità dell'atto, dicono a chi è stato consegnato. E l'ufficiale giudiziario non c'entra più: una volta fatta la delega, l'atto è perfetto.

Ora gli aiutanti temono la possibilità di un eventuale sfruttamento, perchè dicono che mentre l'ufficiale giudiziario provvederà di persona per tutti gli atti ricchi, tutti gli altri atti poveri saranno loro affidati. Ecco quindi la necessità di un commissario ripartitore.

Comunque, è chiaro che a quest'ora tarda non è possibile risolvere il problema. Ritengo quindi opportuno rinviare la questione alla prossima seduta, pregando tre colleghi – e cioè i senatori De Pietro, Azara e Picchiotti – di collaborare col relatore per trovare la formula adeguata.

Se non si fanno osservazioni in contrario, il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima riunione.

(*Così rimane stabilito*).

La riunione termina alle ore 12,45.